

Sent. n. 211/2025 pubbl. il 17/12/2025  
Rep. n. 216/2025 del 17/12/2025



**RG 106/2025 LIQ. CONTR.  
BERTON CESARE  
(C.F. BRTCSR66L22CIIIT)**

**TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA CIVILE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**PROC. UNIT. 282-1/2025**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 17/12/2025**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 282-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

**CESARE BERTON**, p. iva BRTCSR66L22C111T, residente in Resana (TV), Via Europa n. 4 int. 6, con l'Avv. LUIGI MARIA POLLONIATO

- ricorrente -

\*\*\*

Letto il ricorso proposto da CESARE BERTON ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.; ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte debitrice ricorrente risiede in Resana (TV);

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento (attività d'impresa nell'ambito della ristorazione che ha avuto come esito il fallimento della relativa società di persone e dei soci nel 2002 e successiva più recente attività d'impresa avviata nel 2019 e successivamente cessata per messa in liquidazione della società) e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovradebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è attualmente un consumatore);

- la parte ricorrente ha debiti personali per € 665.000,00 circa;

Firmato Da: CARLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e44470a3ae4c8d89b47d462ee44  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dad8857  
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 68e559844fe0316839d85be009067399d



Sent. n. 211/2025 pubbl. il 17/12/2025  
Rep. n. 216/2025 del 17/12/2025

- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili né di beni mobili liquidabili; percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di circa € 1.900,00, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.600,00 (già comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede e dell'assegno di mantenimento dovuto a favore del figlio) e a spese di procedura stimate in circa € 9.000,00 complessivi, ma che dovranno essere oggetto di liquidazione da parte del Giudice delegato;

ritenuto quindi che ricorrono le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

**p.q.m.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di CESARE BERTON;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Franco Zovatto quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., evidenziando che spetta al Giudice delegato la liquidazione delle spese di procedura, le quali quindi non dovranno formare oggetto dello stato passivo del liquidatore, atteso che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, verranno accertati e liquidati dal G.D., previa istanza motivata e documentata;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 16/12/2025

Il Giudice estensore

*dott.ssa Elena Merlo*

Il Presidente

*dott. Bruno Casciarri*

